

Foglio InformativoNorme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 - Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

14.1 FIDEIUSSIONE

FIDEIUSSIONE**INFORMAZIONI SULLA BANCA****MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.**

Sede legale: Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze

Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze

Tel. 055 24981 - Fax 055 242750 - Email infocenter@mpscapitalservices.itSito internet: www.mpsc Capitalservices.it

Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia al n. 4770 - Codice Gruppo (ABI) 1030.6 - Codice Banca (CAB) 10643 C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze: 00816350482

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Capitale sociale: Euro 276.434.746,28 - Riserve (al 31.12.2009): Euro 792.350.848,10 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Da compilare esclusivamente nel caso di OFFERTA FUORI SEDE

Soggetto che procede all'offerta

Nome e Cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente

Indirizzo

Telefono e.mail

Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)

.....

Nome e cognome e ragione sociale
del cliente cui il modulo è stato consegnato

Data

Firma per avvenuta ricezione

.....

.....

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO

La fidejussione (ex art.1936 C.C.) è l'obbligazione personale che un soggetto assume verso un terzo creditore per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta da un terzo soggetto (debitore principale). La fidejussione si definisce come obbligazione accessoria. Ciò vuol dire che essa presuppone una obbligazione principale alla quale collegarsi per garantire l'adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria. La fidejussione è efficace anche se il debitore garantito rimane estraneo al rapporto e non è a conoscenza dell'avvenuto rilascio.

La fidejussione deve essere rilasciata per iscritto, in alcuni casi può essere formalizzata con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il fidejussore è di regola obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

La fidejussione può essere rilasciata a garanzia dell'intero importo del finanziamento o per una quota dello stesso. Quando la fidejussione viene prestata per lo stesso debito da più persone, queste sono obbligate in solido oltre che fra di loro anche nei confronti del debitore principale; la banca può rivolgersi a ciascuno dei fidejussori per conseguire l'intera

prestazione, (art.1946 C.C.) sia che abbiano prestato la fidejussione congiuntamente o separatamente e siano ciascuno a conoscenza delle rispettive obbligazioni o le ignorassero.

L'importo della garanzia fidejussoria non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale in relazione al finanziamento garantito.

Principali rischi generici e specifici

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- il pagamento da parte del fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- la possibilità per il fideiussore di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è previsto alcun onere a carico del fideiussore.

RECLAMI

Reclami e Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il reclamo è costituito da ogni atto con cui un cliente, che deve essere chiaramente identificabile, contesta in forma scritta (lettera, fax, e-mail) alla banca un suo comportamento o un'omissione.

Gli indirizzi a cui inviare la contestazione scritta sono:

- ✓ posta ordinaria, con busta affrancata e indirizzata a Ufficio Compliance presso MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A, via Panciatichi n. 48, 50127-Firenze;
- ✓ posta elettronica, all'indirizzo e.mail: reclami@mpscapitalservices.it ;
- ✓ numero fax per invio reclami : 055/240826 - attenzione Ufficio Compliance;
- ✓ consegna diretta presso le strutture della banca .

La Banca deve rispondere al cliente entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Inoltre, in relazione all'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 Marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, è possibile, ai sensi del richiamato art. 5 comma 5, sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria nonché secondo le competenze attribuite a ciascuno dalla legge e/o dal Regolamento di funzionamento:

- Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128 - bis del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, presso la sede e i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito www.mpscitalservices.it (Attivabile solo dal cliente);
- Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it, presso la sede e i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito www.mpscitalservices.it (Attivabile sia dalla Banca che dal cliente).

Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del contratto, di concordare per iscritto di esperire il procedimento di mediazione anche presso altri organismi, diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia.

LEGENDA

Fideiussore	E' il soggetto, persona fisica e/o giuridica, che rilascia la fideiussione a favore della banca
Debitore principale	E' il soggetto, persona fisica e/o giuridica, per la quale si garantisce l'adempimento di un'obbligazione in favore della Banca

Reviviscenza della garanzia	E' il ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla Banca siano dichiarati inefficaci, annullati o revocati
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale in forza del quale la Banca può rivolgersi, a propria scelta, verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito
Regresso	E' la facoltà riconosciuta al fideiussore che abbia adempiuto all' obbligazione di agire nei confronti del debitore principale o dei cofidejussori per ottenere la restituzione di quanto pagato in forza della garanzia